



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

**INTERDIZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI UN COSTONE ROCCIOSO COMPROMESSO DALL'EROSIONE COSTIERA E SOTTOSTANTE ARENILE RICADENTE SU PORZIONE DELLA PARTICELLA DEMANIALE MARITTIMA N° 851 DEL F.M. 163 IN LOCALITÀ "OGNINA" DEL COMUNE DI SIRACUSA.**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

- Vista** la propria Ordinanza n° 113 datata 13 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante lo stato dei tratti di costa e specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo;
- Visto** gli esiti del sopralluogo effettuato in data 21.07.2022, da personale militare dipendente da questo Comando - a seguito della segnalazione giunta agli atti -, in località "Ognina" del Comune di Siracusa, su porzione della particella demaniale marittima n° 851 del F.M. 163, e precisamente nella zona costiera posta a sud dall'uscita del porticciolo di "Ognina" (SR), con il quale è stata rilevata la pericolosità dell'esistente costone roccioso, la cui stabilità risulta compromessa dall'erosione costiera e caratterizzato dalla presenza alla sommità di piante tipiche della vegetazione mediterranea (lentischio e mirto) le cui radici, a vista, trattengono del pietrame potenzialmente pericoloso per la possibile caduta nella sottostante spiaggia;
- Considerato** necessario interdire le porzioni di demanio marittimo da eventuali crolli per il sussistere di pericolo derivante dalle precarie condizioni del manufatto di cui sopra;
- Ritenuto** opportuno integrare i contenuti dell'Ordinanza n° 113/2018, allo scopo di interdire il suolo demaniale marittimo per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;
- Preso atto** della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 del Dipartimento dell'Ambiente (Area 2 – Servizio 3), dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e successiva nota prot. n° 6339 in data 03.02.2021 dell'Area 1 – Direzione, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene per ragioni di urgenza che i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla Regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;
- Considerata** la mancanza di attribuzioni sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Considerata** la competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
- Considerate** le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare delle attribuzioni gestorie e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;
- Considerate** le competenze del Sindaco del Comune di Siracusa nella qualità di "Ufficiale di Governo" e di responsabile di protezione civile, rispettivamente ai sensi dell'art. 54, comma 4 D.lgs. n° 267/2000 e art. 12, comma 5 lett. a) D.lgs. n° 1/2018;
- Ritenuto** necessario adottare, a carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo, il presente provvedimento a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Visti** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visti** l'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 e l'art. 12 co 5 del D.Lgs. 1/2018;

**ORDINA**

**Articolo 1**

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione del provvedimento ordinatorio del competente organo individuato nella Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente -

Area 2 Coordinamento Uffici territoriali dell’Ambiente, è interdetta alla libera fruizione porzione l’area demaniale marittima n° 851 del F.M. n° 163 del Comune di Siracusa (cft. Ortofoto in **All.1**) e precisamente la zona costiera posta a sud dall’uscita del porticciolo di Ognina (SR), ove insiste un costone roccioso elevato dal sottostante arenile per un’altezza che si estende da mt. 4 a mt. 6 circa rispetto al piano dell’arenile, la cui stabilità risulta compromessa dall’erosione costiera ed caratterizzato dalla presenza alla sommità di piante tipiche della vegetazione mediterranea (lentischio e mirto) le cui radici a vista trattengono del pietrame potenzialmente pericoloso per la possibile caduta nella sottostante spiaggia.

Detta interdizione si estende dal ciglio del costone: per mt. 4 verso terra e mt. 6 verso mare andando a ricomprendere (per questa seconda porzione) una parte del sottostante arenile.

Nello specifico, l’area demaniale marittima sopramenzionata è interdetta al transito e sosta di persone e mezzi, in essa è vietata la balneazione, la pesca ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente.

#### **Articolo 2**

L’Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato sedime demaniale marittimo, nell’esercizio delle funzioni dominicali, gestorie e di custodia del bene ex art. 2051 c.c., è tenuta all’adozione di ogni iniziativa riconducibile per legge nell’ambito delle proprie attribuzioni al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità Marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

#### **Articolo 3**

Il Comune di Siracusa, previo l’interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti nell’art. 54 D.Lgs. n° 267/2000 e l’art. 12 co. 5 del D.Lgs. n° 01/2018, è tenuto a porre in essere ogni idonea misura finalizzata ad impedire l’accesso alle suddette aree, transennature e segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza.

#### **Articolo 4**

Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione ovvero imprese incaricate dell’eventuale messa in sicurezza del sito e che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio od incarico ricevuto.

#### **Articolo 5**

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 6**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/siracusa](http://www.guardiacostiera.it/siracusa), nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 21.07.2022

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI

Documento sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21

# ALL.1 - ORTOFOTO CON INDICAZIONE (SCHEMATICA) DELLE AREE INTERDETTE

